

FATTI DI CAUSA

1 (*breviter*
' ") chiese che fossero ammessi allo stato passivo del
in via privilegiata ex art 2755 c.c.,
il credito di € 5.387,40, per spese legali relative all'istanza di
fallimento alla procedura prefallimentare e, in via privilegiata, ex
art. 2751 bis comma 5 bis c.c., il complessivo credito di €
2.415.027,26, in linea di capitale ed interessi, per forniture di latte
vaccino effettuate in favore della società *in bonis*.

2. Il Giudice Delegato ammise al passivo del Fallimento i crediti
vantati dal Consorzio per € 5.387,40, in chirografo, non
sussistendo i presupposti per la concessione del privilegio previsto
dall'art. 2755 c.c. e per € 2.250.794,99, sempre in chirografo, non
potendosi riconoscere al Consorzio la qualifica di imprenditore
agricolo.

3 Il Tribunale di Gorizia, con decreto del 24/9/2018, rigettava
l'opposizione proposta dal Consorzio rilevando che il privilegio per
spese sostenute per atti conservativi o di espropriazione
nell'interesse comune dei creditori non era dovuto in quanto
l'istanza di fallimento del Consorzio era stata proposta nel corso
della procedura di concordato preventivo chiesto dalla

quando era già stata depositata istanza di fallimento
da altro creditore.

3.1 Quanto al preteso privilegio ex art 2751 bis comma 5 bis c.c, i
giudici dell'opposizione negavano la prelazione in quanto non era
stata fornita la prova da parte del richiedente che il latte vaccino
venduto a fosse stato interamente conferito
dai soci.



4 Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Fallimento ha svolto difese con controricorso illustrato con memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 Il primo mezzo di impugnazione denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2751 bis nr. 5 bis c.c., in relazione all'art 360 comma 1 nr. 3 c.p.c.: si sostiene che il Tribunale abbia errato nel ritenere che ad integrare il presupposto per il riconoscimento della prelazione fosse necessario approvvigionarsi esclusivamente dai propri soci dei prodotti agricoli da sottoporre a commercializzazione.

2 Il motivo è inammissibile ex art.360 bis nr.1 c.p.c., atteso che il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e la censura non propone valide e convincenti ragioni per disattendere tale indirizzo interpretativo.

2.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il privilegio di cui al n. 5 bis dell'art. 2751-bis c. c. non risulta fondato sulla sola qualifica soggettiva del creditore (cooperativa o consorzio agrario iscritto nel relativo registro), ma anche sulla natura oggettiva del credito, vale a dire sul fatto che esso derivi dall'attività nella quale si esplica la funzione cooperativa specialmente tutelata dal legislatore. Pertanto, la tutela creditizia privilegiata non solo abbraccia la vendita dei prodotti che siano riconducibili all'attività dei soci della cooperativa, quale che sia l'entità del loro apporto lavorativo personale, e l'attività di trasformazione delle imprese consorziate, ma può anche estendersi ad operazioni commerciali caratterizzate da acquisti presso terzi di prodotti destinati ad essere rivenduti, se tali attività siano funzionali allo scopo mutualistico, purché, trattandosi di operazioni



corrispondenti ad atti di mercato posti in essere a scopo di lucro, sussista e sia dimostrabile il nesso di strumentalità con la finalità cooperativa.(cfr. Cass. 21652/2010; nello stesso senso, in seguito, Cass. 22199/2013 e 17046/2016).

2.2 Ciò premesso, secondo quanto accertato dal Tribunale, a fronte della specifica eccezione sollevata dal Fallimento di difetto dei requisiti del privilegio, l'opponente « *non ha provato che tutto il latte vaccino venduto allasia stato conferito dai soci non essendo a tal fine idonea la circostanza dedotta al capitolo di prova orale 1) relativo al solo fatto del conferimento e della vendita dei soci del latte di cui alle fatture "a campione" prodotte dall'opponente .Le fatture " campione"concernenti la vendita da parte dei soci di una quantità di latte complessivamente inferiore a quella ceduta a , non è idonea a dimostrare la riconducibilità di tutto il latte venduto a quest'ultima attività di produzione o trasformazione dei soci. Peraltro le fatture prodotte sono successive al sorgere di parte del credito vantato nei confronti di* ».

2.3 Non essendo stato provato che tutto il latte ceduto dal Consorzio alla Fallita era stato prodotto da imprenditori agricoli soci, il ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare la sussistenza del nesso di strumentalità con le finalità di cooperativa di operazioni aventi di per sé natura mercantile -lucrativa.

2.4 In mancanza di tale allegazione, il Tribunale ha correttamente escluso la sussistenza del privilegio, in applicazione dei principi sopra esposti.

3 Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione 2755 c.c., 54 l.fall. e 95 c.p.c.: lamenta la ricorrente che il Tribunale avrebbe irragionevolmente ritenuto l'istanza di fallimento del Consorzio inidonea a procurare vantaggio all'interesse comune dei creditori solo per un fattore temporale senza, peraltro, neanche compiere accertamenti sull'esito della prima istanza di Fallimento.



3.1 Il motivo è infondato.

3.2 E' pur vero che questa Corte ha riconosciuto il privilegio per le spese di giustizia al credito maturato per l'attività relativa alla richiesta di fallimento, valorizzando il principio fissato nell'art. 95 c.p.c. in forza del quale le spese sostenute dal creditore precedente sono a carico di chi subisce l'esecuzione con il privilegio degli artt. 2755, 2770 e 2777 c.c., e rinvenendo un sostanziale parallelismo tra il creditore precedente nella esecuzione singolare ed il creditore istante nella procedura concorsuale, " tale da attribuire anche a quest'ultimo il diritto alla ripetizione prelatizia delle spese sostenute per l'esercizio dell'unico mezzo consentitogli al fine di recuperare il proprio credito, che è poi mezzo realizzante il suo come l'interesse degli altri creditori, cui indubitabilmente giova la sottrazione dei beni alla disponibilità dal debitore e la loro destinazione al soddisfacimento dei propri crediti, in forza della dichiarazione di fallimento da lui (obbligatoriamente) richiesta." (cfr. Cass. 26949/2016, 6787/2000 , vedi anche Cass. 7028/2022).

3.3 Nel caso di specie, tuttavia, l'istanza di fallimento del Consorzio è stata proposta quando già pendeva una richiesta di fallimento formulata da altro creditore, che il Tribunale non aveva potuto prendere in esame perché il debitore aveva proposto domanda di ammissione al concordato preventivo. Pertanto l'iniziativa del ricorrente, di per sé, non può dirsi aver sortito concreti benefici nell'interesse comune della massa creditori.

3.4 Al creditore che ha proposto istanza di fallimento nella pendenza di una precedente istanza ancora non scrutinata spetta certamente il diritto di vedersi riconosciute le spese sostenute per promuovere il giudizio per la dichiarazione di fallimento ex art 95 c.p.c., ma il credito, in assenza di prova della rinuncia da parte del primo creditore istante o del rigetto della sua domanda, non è assistito da privilegio ex art 2755 c.c., essendo l'iniziativa sorretta



dall'interesse individuale dell'istante, non da quello della massa dei creditori.

3 In conclusione il ricorso va rigettato.

4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 10 dicembre 2024.

Il Presidente

Francesco Terrusi

